

**DELIBERA N. 113/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' COMUNICARE SPA**

**(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TELEREGGIO") - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA  
L. 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL D.LGS N.177/2005**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom*" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*", e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Emilia Romagna;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 5, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale – del 29/3/2010 n. 73;

VISTO l'atto prot. n. 0042089 in data 23 dicembre 2011, notificato in data 28 dicembre 2011, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha contestato alla società Comunicare spa, con sede legale in Reggio Emilia, Via Fratelli Cervi 75/5, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “Telereggio”, la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della mancata integrale registrazione dei programmi per diversa sovrapposizione dell'orario di messa in onda e per mancata sovrapposizione del logo identificativo dell'emittente, come accertato dal personale del CO.RE.COM che ha proceduto al monitoraggio delle trasmissioni relative al periodo 20/8/2011-18/11/2011, di cui al verbale redatto in data 21 dicembre 2011 – prot. n. 0041667;

PRESO ATTO che la Società non ha richiesto di essere convocata in audizione;

PRESO ATTO che la Società con nota pervenuta al CO.RE.COM Emilia Romagna in data 23/1/2012, prot.n.0002610, ha depositato scritti difensivi, con i quali eccepisce:  
1) in punto di diritto che l'articolo 20, comma 5, L.n.223/90, sanziona soltanto “l'omessa conservazione” delle registrazioni e non anche le modalità di conservazione;

- 2) in punto di fatto, che motivi tecnici hanno determinato la rilevata discrasia fra la sovraimpressione del gruppo data-ora e l'effettiva messa in onda dei programmi, come rilevato dal CO.RE.COM. in sede di monitoraggio;

VISTA la delibera prot. n. 0004912 del 7 febbraio 2012 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, poiché l'emittente ha presentato giustificazioni prive di pregio in quanto:

- 1) a prescindere da quanto rilevato dal CO.RE.COM., la *ratio* dell'obbligo recato dall'articolo 20, comma 5, L.n.223/90, è quella di consentire alle Autorità preposte l'esercizio della vigilanza sul rispetto delle norme disciplinanti l'attività di diffusione radiotelevisiva, vigilanza che, evidentemente non è resa esercitabile là dove l'archiviazione delle registrazioni non è precisamente identificabile in quanto non reca la corretta indicazione della data e dell'ora di trasmissione;
- 2) con riguardo alla eccezione dei problemi tecnici fatti rilevare dall'apparecchiatura di registrazione, la mancata sincronizzazione degli orari di emissione e di registrazione dei programmi ha pregiudicato la conformità dell'archivio magnetico, che deve contenere i supporti magnetici riportanti le registrazioni integrali delle trasmissioni;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto le dichiarazioni rese dall'emittente risultano prive di pregio, poiché l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sul concessionario la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta conservazione dei supporti magnetici costituenti l'archivio magnetico che debbono corrispondere integralmente ai programmi messi in onda dall'emittente;

RITENUTO che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in quanto la non corretta sincronizzazione degli apparati deputati alla registrazione e conservazione dei programmi è da attribuire ad inconvenienti tecnici;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Comunicare spa è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Comunicare spa, con sede legale in Reggio Emilia, Via Fratelli Cervi 75/5, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "Telereggio", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### **INGIUNGE**

alla citata società Comunicare spa di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 113/12/CSP*", entro **trenta** giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 13/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola